

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**68/2012/R/GAS**

**MERCATO DEL GAS NATURALE**  
**MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE**  
**DELLA MATERIA PRIMA NEL SERVIZIO DI TUTELA AI FINI DELLA**  
**PRIMA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 13 DEL**  
**DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N.1**

*Documento per la consultazione*  
*Mercato di incidenza: gas naturale*  
*1 marzo 2012*

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di modalità di definizione della componente relativa alla materia prima del gas naturale per dare prima attuazione all'articolo 13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1. Il documento si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità ARG/gas 77/11, come integrato dalla deliberazione 16/2012/R/GAS.*

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 15 marzo 2012, al fine di consentire l'implementazione delle misure proposte a partire dall'1 aprile 2012. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.*

### **Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:**

**Autorità per l'energia elettrica e il gas**

**Direzione Mercati**

**Unità Mercati Gas all'ingrosso**

**Unità Mercati Retail**

**Unità Condizioni economiche di tutela e perequazione**

**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

**tel. 02.655.65.284/290**

**fax 02.655.65.265**

**e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)**

**sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)**

## **1 Elementi di contesto**

- 1.1 La deliberazione 23 giugno 2011 ARG/gas 77/11 ha avviato un procedimento finalizzato a definire un intervento di riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, ed in particolare della componente CCI<sub>t</sub>, a partire dall'1 ottobre 2012, anche alla luce delle evoluzioni del mercato legate all'implementazione del bilanciamento di merito economico, nonché delle disposizioni attuative a favore della flessibilità e della concorrenza di cui al decreto legislativo n. 130/10.
- 1.2 Nell'ambito di tale procedimento il documento per la consultazione 22 dicembre 2011, DCO 47/11 (di seguito: DCO 47/11) ha presentato gli orientamenti dell'Autorità circa le modalità di determinazione delle condizioni economiche della materia prima nel servizio di tutela gas, previste nel medesimo DCO a partire dall'1 ottobre 2012.
- 1.3 Successivamente, il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (di seguito: decreto legge n. 1/12), all'articolo 13, ha previsto che a decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto, ovvero a partire dall'1 aprile 2012, l'Autorità, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui al decreto legislativo n. 93/11, ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduca progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato; e che, in attesa dell'avvio del mercato del gas naturale, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n. 99/09, i mercati di riferimento da considerare siano i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.
- 1.4 Alla luce di questi recenti sviluppi normativi l'Autorità ha ritenuto opportuno integrare, con la deliberazione 26 gennaio 2012, 16/2012/R/GAS, il procedimento già in corso anche al fine di definire, entro il mese di marzo 2012, una prima attuazione delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legge n. 1/12 in modo che abbia efficacia a partire dal secondo trimestre del 2012.

## **2 Il procedimento avviato con la deliberazione 77/11**

- 2.1 L'Autorità ritiene che le proposte di riforma contenute del DCO 47/11 siano compatibili con le disposizioni dell'articolo 13, del decreto legge n. 1/12, in particolare in relazione alla gradualità dell'intervento e ai nuovi riferimenti di mercato per l'aggiornamento del corrispettivo relativo alla materia prima. Sul tema della gradualità, il DCO 47/11 infatti prevede che l'introduzione di un riferimento di mercato, nel calcolo della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso, avvenga con gradualità in entrambe le opzioni proposte, cioè per evitare soluzioni di continuità nella determinazione delle condizioni economiche per i clienti finali. Nella prima opzione ("meccanismo di ponderazione") ciò si traduce nell'attribuzione di un peso iniziale proposto compreso tra il 5% e il 10% all'indice di mercato per il primo anno termico, con incrementi predefiniti di tale peso negli anni successivi. Nella seconda opzione ("collar") la banda di oscillazione proposta,

all'interno della quale può variare l'indice di mercato, avrebbe un'ampiezza iniziale del 6%, con un ampliamento annuale del 3%. Sul tema dell'introduzione di riferimenti di mercato, il DCO 47/11, in assenza di un mercato del gas naturale (spot o a termine) sufficientemente liquido, indica come riferimento provvisorio di mercato la valorizzazione del gas ai fini del bilanciamento giornaliero del sistema.

- 2.2 Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legge n. 1/12, pur andando nella stessa direzione del DCO 47/11 nel prevedere l'introduzione graduale di nuovi riferimenti di mercato, indicano tuttavia come riferimento provvisorio i prezzi del gas sui mercati europei. Tale scelta si ripercuote sulle modalità di implementazione dell'articolo 13 del decreto legge n. 1/12 di seguito descritte.
- 2.3 L'intervento proposto nel presente documento per la consultazione si configura pertanto come una prima misura di attuazione dell'articolo 13 del decreto legge n. 1/12 il cui completamento avverrà, anche recependo eventuali modifiche apportate in sede di conversione, nell'ambito degli orientamenti per la riforma della materia, già presentati dall'Autorità con il DCO 47/11. Anche questo secondo intervento sarà preceduto da una consultazione pubblica. L'obiettivo è quello di arrivare ad una riforma coerente della disciplina di determinazione delle condizioni economiche della materia prima nel servizio di tutela che trovi applicazione a partire dall'1 ottobre 2012.

### **3 Obiettivi dell'intervento**

- 3.1 Le ragioni alla base delle modalità che l'Autorità intende proporre per la determinazione delle condizioni economiche della materia prima a partire dall'1 aprile 2012 derivano dalle seguenti valutazioni:
- a) urgenza dell'intervento: le proposte devono consentire un'implementazione semplice e immediata da parte degli operatori. Ciò comporta che alcune delle scelte individuate nel DCO 47/11, tenendo conto anche delle osservazioni ricevute durante la consultazione, debbano essere riviste per la mancanza delle tempistiche tecniche necessarie agli operatori per renderle operative;
  - b) possibilità di copertura finanziaria: le proposte devono consentire agli operatori di mantenere o modificare agevolmente gli strumenti di copertura esistenti sui costi di approvvigionamento di gas naturale in base alla relativa tipologia di rischio;
  - c) minimizzazione della volatilità: le proposte devono essere orientate a contenere l'aumento della volatilità dei prezzi applicati ai clienti finali che potrebbe derivare dall'introduzione di riferimenti di mercato nei costi di approvvigionamento degli operatori;
  - d) coerenza dell'intervento con l'evoluzione del quadro regolatorio: le proposte si configurano come misure transitorie che devono essere, per quanto possibile, coerenti con le modalità di implementazione che verranno definite a partire dall'1 ottobre 2012 al fine di attuare una riforma organica della disciplina esistente.

#### 4 Modalità di attuazione dell'articolo 13 del decreto legge n. 1/12

4.1 Nell'ambito delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, l'articolo 6 del TIVG stabilisce i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso  $CCI_t$  (di seguito: componente  $CCI_t$ ) calcolata, con riferimento a ciascun trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:

- a) QCI, pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
- b)  $QE_t$ , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo (di seguito: corrispettivo  $QE_t$ ).

4.2 Per dare prima attuazione all'articolo 13 del decreto legge n. 1/12 si propone la ridefinizione del corrispettivo  $QE_t^{new}$  con modalità che minimizzino le possibili ripercussioni negative che possono derivare dalla tempistica dell'intervento, e che consentano al contempo di inserire l'intervento stesso nel percorso di graduale riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas per il servizio di tutela delineato nel DCO 47/11. Ciò permette di rendere maggiormente compatibile il riferimento dei prezzi del gas sui mercati europei previsto dal citato articolo con la struttura dei costi di approvvigionamento del mercato italiano. In questo modo, infatti, viene mantenuto il riconoscimento ai venditori di un corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso relativamente a tutte le quantità approvvigionate.

4.3 È tuttavia opportuno fin d'ora evidenziare che l'attuale struttura dell'articolo 6 del TIVG – in due corrispettivi – è funzionale all'attuazione dell'articolo 13 del decreto legge n. 1/12, solo in attesa dell'avvio del mercato del gas naturale, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n. 99/09, ovvero solo fintanto che, ai fini dell'aggiornamento, sono considerati i mercati europei individuati dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, ai quali dunque è correttamente applicabile il corrispettivo QCI.

4.4 Nello specifico, l'Autorità intende prevedere che:

- a) la quota iniziale indicizzata al riferimento di mercato sia fissata, ai fini di garantire la gradualità prevista nel decreto legge n. 1/12, ad un livello pari a:
  - a. 5% relativamente al II trimestre 2012;
  - b. 6% relativamente al III trimestre 2012.
- b) in attesa dell'avvio del mercato del gas naturale i mercati europei da utilizzare come riferimento di mercato ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 130 siano, come indicato nell'articolo 4 della deliberazione 4 novembre 2010, ARG/gas 193/10, l'hub virtuale *Title Transfer Facility* (di seguito: TTF) e l'hub fisico *Zeebrugge*;
- c) all'entrata in operatività del mercato italiano del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n. 99/09, i riferimenti europei siano sostituiti dall'Autorità, con apposito provvedimento, dai prezzi rilevabili su tale mercato, tenendo conto dell'esigenza di disporre di serie storiche di prezzo sufficientemente lunghe per assicurare una graduale sostituzione e di quanto

indicato al punto 4.3 sulla struttura della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso del gas naturale.

4.5 Rispetto alle modalità di determinazione del corrispettivo  $QE_t^{new}$  il metodo di calcolo che si intende introdurre prevede di integrare la formula del corrispettivo  $QE_t$ , attualmente in vigore, con il prezzo del gas rilevato sul mercato mediante un'opportuna ponderazione dei due elementi, ovvero:

$$QE_t^{new} = [\alpha \times QE_t + (1 - \alpha) \times P_{MKT,t}]$$

dove:

$\alpha$  è il peso attribuito al corrispettivo  $QE_t$  compreso nell'intervallo 0,95–0,94;

$QE_t$  è il corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento, come da formula attualmente in vigore, espresso in €/GJ;

$P_{MKT,t}$  è la media aritmetica, espressa in €/GJ, delle medie dei prezzi del gas riferite al periodo intercorrente tra il giorno 15 del penultimo mese ed il giorno 14 del mese precedente il trimestre t-esimo, delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso gli hub TTF e Zeebrugge, rilevate da Platt's.

4.6 La modalità di calcolo del corrispettivo  $QE_t^{new}$ , proposta in questo documento di consultazione, si traduce, con riferimento al trimestre aprile-giugno 2012 e sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, in un impatto quantificabile nell'ordine dello 0,5%-0,7% in riduzione rispetto ai prezzi calcolati con la metodologia vigente per lo stesso trimestre.

- Q1:** *Si condivide la scelta di utilizzare come riferimento di mercato le quotazioni forward trimestrali del gas agli hub TTF e Zeebrugge? Un'alternativa potrebbe essere quella di utilizzare le quotazioni spot (day-ahead) presso i medesimi hub per calcolare le medie mobili per il periodo intercorrente tra il tredicesimo e il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, ponderate con il profilo di consumo standard nazionale relativo ai clienti domestici.*
- Q2:** *Si condivide l'assegnazione dello stesso peso alle quotazioni forward (o eventualmente spot) del gas agli hub TTF e Zeebrugge?*
- Q3:** *Si condivide la scelta di calcolare le medie dei prezzi forward del gas dalla metà del penultimo alla metà dell'ultimo mese precedente il trimestre di riferimento?*